



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VIVERONE

Via Umberto I° n.107 – 13886 – VIVERONE (BI)
Tel. 0161.987021 – 0161.98497 – Fax 0161.987498
E-mail: viverone@ptb.provincia.biella.it – PEC: tributi.viverone@pec.ptbiellese.it
Sito: www.comune.viverone.bi.it

Imposta Municipale Propria (IMU) Scadenza di versamento del SALDO (16/12/2020)

Si comunica che entro **MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020** deve essere effettuato il versamento del SALDO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si rimanda al sito del nostro Comune per ulteriori informazioni a riguardo.

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è assimilata all'abitazione principale e quindi esente dall'imposta, a condizione che la stessa non risulti locata; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Continuano ad essere esonerati dal pagamento dell'IMU tutti i terreni agricoli.

ESENZIONI PER EMERGENZA COVID-19

L'art. 78 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 **"Decreto Agosto"** ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 9 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 "**Decreto Ristori**" ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo d.l., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 5 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 "**Decreto Ristori bis**" ha previsto che, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del decreto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.05.2020 sono state approvate le seguenti **aliquote** per il corrente anno (tassazione invariata rispetto al 2019)

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,20 per mille
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1,00 per mille

Il versamento del tributo va effettuato indicando il codice catastale del Comune **M098** mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo, approvati con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

L'Ufficio Tributi di questo Comune è a disposizione, **PREVIO APPUNTAMENTO**, per la predisposizione del modello F24 per il pagamento.

Si segnala inoltre che sul sito di questo comune www.comune.viverone.bi.it è disponibile un programma per il calcolo di quanto dovuto (nella pagina principale "Calcolo IMU2020").

Viverone, 1 Dicembre 2020

IL SINDACO
Renzo CARISIO